



COMUNE DI POGLIANO MILANESE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORDINANZA

N. 38 DEL 09/09/2021

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente in materia di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e di decoro e vivibilità urbana

IL SINDACO

VISTI:

- l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1, del D.L. 20/2/2017, n. 14, che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città;
- l'art. 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;
- la Legge 24/11/1981, n. 689 e il relativo D.P.R. 29/07/1982, n. 571;

PREMESSO che:

- l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1, del D.L. 20/2/2017, n. 14 consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, *"[...]quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. [...]";*
- vengono segnalati, con sempre maggior frequenza:
 - situazioni di disturbo, che minano la tranquillità dei residenti e ne rendono difficoltoso il riposo, dovute, in particolare, ad assembramenti nelle ore notturne di gruppi di ragazzi e di adulti che si ritrovano nel centro urbano, i quali consumano alimenti e bevande sul suolo comunale e creano disturbo con chiacchiericcio, urla e schiamazzi e conseguenti difficoltà legate alla libera fruizione degli spazi pubblici, anche disseminando rifiuti con pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

- casi di abbandono di rifiuti di vario genere tra cui, in particolare, bottiglie, bicchieri e cocci di vetro, lattine e bottiglie e bicchieri di plastica, abbandonati nel centro urbano;
- episodi di danneggiamento dell'arredo urbano (contenitori dei rifiuti), di veicoli in sosta e della segnaletica stradale che determinano situazioni di degrado del territorio;

VISTE:

- le risultanze dei controlli della Polizia Locale svolti negli anni, anche con la partecipazione dell'Arma dei Carabinieri, e riguardanti le situazioni di degrado che interessano il territorio comunale e, in modo particolare, le zone di Via Beato Paleari, Viale Don Giulio Magni, Via Garibaldi, Piazza della Repubblica, Via Dante (Parco Perlino), parcheggio Tigros, Piazza Tarantelli, Via Roma;
- le ripetute segnalazioni, anche per le vie brevi, da parte dei cittadini che richiedono sempre più spesso l'intervento della Polizia Locale, lamentando situazioni di disturbo della quiete pubblica;

DATO ATTO che l'abbandono su suolo pubblico di rifiuti di qualsiasi genere - in particolare bottiglie, bicchieri, contenitori e cocci di vetro, lattine e bottiglie e bicchieri di plastica portati al seguito della persona al di fuori delle superfici di somministrazione regolarmente autorizzate - determina una situazione di degrado del territorio e dell'ambiente e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana oltre che situazioni di potenziale pericolo per l'incolumità pubblica;

PRECISATO che in considerazione delle dimensioni del citato fenomeno di abbandono rifiuti, l'Amministrazione Comunale ha dovuto prevedere il potenziamento dei servizi di pulizia delle strade e del verde pubblico svolti durante i fine settimana;

PRESO ATTO che le situazioni sopra evidenziate hanno subito un incremento anche a seguito dell'intervenuta norma di liberalizzazione degli orari dei pubblici esercizi, ai sensi dell'art. 31 del DL 201/2011 conv. in L. 214/2011;

CONSIDERATO che le situazioni sopra illustrate, pur interessando l'intero territorio comunale, si verificano in particolar modo nella zona del centro urbano da intendersi, ai fini della presente ordinanza, come la zona che ricomprende VIA BEATO PALEARI, VIA ROMA, P.ZZA VOLONTARI AVIS-AIDO, VIALE DON GIULIO MAGNI, P.ZZA TARANTELLI, VIA PIAVE, VIA F. FILZI, VIA C. BATTISTI, VIA MARCONI, VIA DANTE, VIA L. CHIESA, PARCO PERLINI, P.ZZA REPUBBLICA, VIA G. GARIBALDI, PARCHEGGIO TIGROS;

CONSIDERATO, inoltre, che nelle medesime aree si registra un aumento del fenomeno di consumo di bevande alcoliche su area pubblica da parte di persone che, stazionando in spazi pubblici e abusando di tali sostanze, determinano sempre più frequenti episodi di turbativa della tranquillità e del riposo dei residenti;

RITENUTO necessario intervenire al fine di superare le situazioni sopra descritte di degrado del territorio e dell'ambiente e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana oltre che allo scopo di garantire la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

RITENUTO pertanto di adottare gli opportuni provvedimenti sulla base della normativa sopravvenuta (D.L. 20/02/2017, n. 14 e ss.mm.ii.), nei termini di cui al dispositivo della presente ordinanza, al fine di arginare i comportamenti sopra descritti;

VISTI l'art. 50 del TUEL;

ORDINA

al fine di prevenire e reprimere quanto in premessa indicato, nei giorni di VENERDI', SABATO E DOMENICA, nella zona del centro urbano, specificando che ai fini della presente ordinanza per centro urbano si intende la zona che ricomprende: **VIA BEATO PALEARI, VIA ROMA, PIAZZA VOLONTARI AVIS-AIDO, VIALE DON GIULIO MAGNI, PIAZZA TARANTELLI, VIA PIAVE, VIA F. FILZI, VIA C. BATTISTI, VIA G. MARCONI, VIA DANTE, VIA L. CHIESA, PARCO PERLINI, PIAZZA DELLA REPUBBLICA, VIA G. GARIBALDI, PARCHEGGIO TIGROS**, l'osservanza delle seguenti disposizioni:

1. **DIVIETO DI VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE/CONTENITORI IN VETRO** - dalle ore 23.00 alle ore 06:00 è vietata la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e/o contenitori in vetro da parte di titolari/gestori di attività commerciali in sede fissa, distributori automatici, laboratori artigianali con vendita di generi alimentari di produzione propria, pubblici esercizi, circoli privati con somministrazione alimenti e bevande ed operatori del commercio di alimentari su aree pubbliche se ivi autorizzate;

2. **DIVIETO DI CONSUMO E DETENZIONE DI BOTTIGLIE/CONTENITORI IN VETRO E DI BEVANDE ALCOLICHE OVUNQUE CONTENUTE** - dalle ore 23.00 alle ore 06:00 è fatto divieto di detenzione di bottiglie/contenitori di vetro sul suolo pubblico. E' inoltre vietato il consumo su suolo pubblico di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ovunque esse contenute, ad eccezione delle aree date in concessione temporanea (dehors) ai locali;

3. **DIVIETO DI ABBANDONO DI RIFIUTI** - E' vietato abbandonare lattine, bottiglie e bicchieri di qualsiasi materiale e/o contenitori di qualsiasi genere al di fuori dei contenitori per la raccolta rifiuti;

4. **DIVIETO DI RUMORI MOLESTI** - Anche nel caso in cui il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art 659 CP, è vietato fare schiamazzi, cori, l'utilizzo di fonti sonore musicali ad alto volume e qualsiasi altro comportamento che possa nuocere al riposo delle persone.

I DIVIETI DI CUI ALLA PRESENTE ORDINANZA NON SI APPLICANO:

1. in occasione di manifestazioni autorizzate per la sola durata temporale delle manifestazioni medesime;
2. alle superfici di somministrazione regolarmente autorizzate;

Le violazioni ai divieti di cui sopra, qualora il fatto illecito non sia già punito da altra norma di legge, saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nella fattispecie:

- le violazioni dei punti 1, 2, 3 commesse da titolari di pubblici esercizi od attività commerciali, verranno punite con una sanzione compresa tra un minimo di € 83,00 e un massimo di Euro 500,00, pagamento in misura ridotta Euro 166,00;
- la violazione di cui al punto 4 verrà punita con una sanzione compresa tra un minimo di Euro 25,00 e un massimo di Euro 500,00, pagamento in misura ridotta Euro 50,00.

Il trasgressore sarà comunque tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese.

D I S P O N E

che il presente atto:

- entri in vigore dalle ore 00.00 del giorno successivo alla data di pubblicazione all'albo pretorio comunale e resterà vigente fino alle ore 24.00 del giorno 08.11.2021;
- venga pubblicato all'albo pretorio comunale e sul sito istituzionale dell'Ente;
- sia reso noto ai gestori dei pubblici esercizi;
- sia trasmesso alla Prefettura, alla Questura, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Milano, al Comando Stazione Carabinieri di Nerviano, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La Polizia Locale di Pogliano Milanese e le Forze dell'Ordine sono incaricati di verificare il rispetto e l'esecuzione del presente provvedimento.

Pogliano Milanese, lì 09/09/2021

**IL SINDACO
LAVANGA CARMINE**